

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE PROGETTUALITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.

TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentata da Patrizia Pavatti, nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio;

E

l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da Daniela Beltrame, nella sua qualità di Direttore generale;

PER

la realizzazione di interventi finalizzati a garantire un corretto avvio dell'anno scolastico e lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali da attuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 16-19, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

PREMESSO CHE

- a) negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione dello sviluppo di progetti inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa, vi è la necessità di potenziare il supporto ai progetti medesimi da parte del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nonché vi è la necessità di garantire l'assistenza di base agli alunni con disabilità nell'ambito delle competenze attribuite ai collaboratori scolastici;

- b) vi è la necessità di incrementare il numero dei docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno al fine di migliorare l'inclusione scolastica e di integrare l'assegnazione di ore in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) vi è la necessità di garantire una particolare attenzione in presenza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al fine di offrire una risposta personalizzata ai particolari bisogni;
- d) vi è la necessità di incrementare le ore di docenza nel caso di sviluppo di progetti tendenti al recupero della dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES), attraverso interventi mirati a risolvere situazioni di particolare criticità;
- e) vi è l'esigenza di incrementare nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi le ore del personale educativo per il supporto a progetti internazionali e per l'integrazione di studenti di diverse provenienze culturali;
- f) la Regione Friuli Venezia Giulia è regione transfrontaliera con una specialità fortemente legata alla presenza di tre lingue minoritarie costituzionalmente garantite e tutelate e pertanto vi è la volontà di incrementare le ore di docenza per lo sviluppo di modelli di insegnamento plurilingue, con particolare riferimento alla lingua tedesca, anche sulla base della sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio;
- g) vi è altresì la volontà di favorire la didattica dell'insegnamento della lingua inglese con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning);
- h) vi è la necessità di supportare l'incremento delle ore di docenza nella sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio;
- i) vi è la volontà di supportare le scuole presso cui si realizzano i tirocini formativi obbligatori per i percorsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (60 CFU);

TENUTO CONTO CHE

- vi è una consolidata volontà delle Parti, attraverso il presente Protocollo, di individuare e mettere in atto un insieme organico di soluzioni operative a valere per l'anno scolastico 2024-2025 che consentano di garantire la qualità del servizio di istruzione, intervenendo su alcuni temi prioritari e progetti rilevanti delle istituzioni scolastiche, che richiedono un supporto sia nell'ambito didattico che in quello della gestione amministrativo-contabile;
- la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di istruzione e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intendono garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, provvedendo con gli strumenti e i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- i criteri di selezione delle scuole beneficiarie dei vari interventi sono trasparenti ed oggettivi e condivisi tra le Parti;

CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono attivare più interventi tra loro integrati, sulla base dei contenuti del presente Protocollo con risorse finanziarie regionali a valere per l'anno scolastico 2024-2025, come di seguito evidenziato:
 - I. assicurare il supporto amministrativo allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riferimento alle scuole ubicate in aree montane di particolare marginalità - classificate come "aree interne" – e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025, attraverso il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, compreso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale, nonché per esigenze di accompagnamento e tutoraggio nei confronti di nuovo personale amministrativo;
 - II. garantire il miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed integrare l'assegnazione di ore in deroga attribuite dall'Ufficio scolastico regionale attraverso i docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno;
 - III. supportare le esigenze degli alunni con DSA attraverso personale docente per progetti destinati agli alunni con disturbi specifici di apprendimento;
 - IV. intervenire a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche e per il contrasto alla dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni BES, con particolare attenzione alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025;
 - V. favorire i progetti internazionali e l'integrazione di studenti di diverse provenienze nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi attraverso il personale educativo;
 - VI. incrementare le ore di docenza per lo sviluppo di modelli di insegnamento plurilingue, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua tedesca;
 - VII. incrementare le ore di docenza per favorire l'insegnamento della lingua inglese con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning);
 - VIII. incrementare le ore di docenza nella sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio;
 - IX. supportare le scuole presso cui si realizzano i tirocini formativi obbligatori per i percorsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (60 CFU);
- le Parti, al fine di coordinare le attività e monitorare il loro avanzamento all'interno di ogni dispositivo previsto, intendono altresì attivare un Tavolo di lavoro;

VISTO

- l'articolo 7, commi da 16 a 19, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), secondo cui:

- a. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione e il corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un Protocollo di intesa allo scopo di supportare le esigenze didattiche e organizzative degli istituti scolastici statali del Friuli Venezia Giulia, per l'anno scolastico 2024-2025, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali sull'istruzione;
 - b. Il Protocollo di intesa è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2024-2025, con oneri a carico della Regione;
 - c. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del Protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità della norma;
 - d. Il Protocollo individua i criteri, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo;
 - e. Per le finalità previste è destinata la spesa complessiva di 3.500.000,00 euro, in ragione di euro 1.600.000,00 per l'anno 2024 e 1.900.000,00 per l'anno 2025, a carico del capitolo 69063/S del bilancio regionale;
- l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto alla dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali; al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio svolto in attuazione del presente protocollo ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle rispettive graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie d'istituto;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 1246 del 23 agosto 2024;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo intende garantire la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali, aventi la sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e a tal fine prevede la realizzazione degli interventi di seguito specificati a valere per l'anno scolastico 2024-2025:
 - I. in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, finanziamento a supporto del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, nonché del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, delle istituzioni scolastiche statali per assicurare la gestione amministrativa dei progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025, nonché supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale;
 - II. in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, finanziamento dell'incremento di ore di docenti di sostegno delle scuole statali o di una integrazione delle ore attribuite in deroga dall'Ufficio scolastico regionale;
 - III. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, finanziamento dell'incremento di personale docente nelle istituzioni scolastiche statali a supporto delle esigenze degli alunni con DSA;
 - IV. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, sostegno all'incremento di personale docente a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al contrasto alla dispersione scolastica e alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES), con particolare attenzione alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025;
 - V. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, sostegno all'incremento della dotazione oraria degli educatori dei Convitti nazionali e dei Convitti annessi per il supporto a progetti internazionali e all'integrazione dei convittori di diversa provenienza culturale;
 - VI. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, avvio di percorsi di potenziamento della lingua tedesca in tutti gli ordini di scuole, nell'ottica della vocazione plurilingue della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alle scuole ubicate nei territori di tutela della lingua tedesca di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20/2009 e agli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico e/o alberghiero;
 - VII. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, incremento delle ore di docenza per favorire l'insegnamento in tutti gli ordini di scuole della lingua inglese con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

- VIII. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, incremento delle ore di docenza nella sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio;
- IX. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, supporto alle scuole che ospitano i tirocini formativi obbligatori per i percorsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (60 CFU).

Articolo 2 – AREA AMMINISTRATIVA: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole

1. In attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area amministrativa che comprendono l'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori di particolare marginalità, classificati come "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025.
2. Il riparto è effettuato in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche, tenendo conto dei costi orari del personale ATA così come previsti dal vigente CCNL del comparto scuola.
3. La quota spettante alle scuole situate nelle "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2024/2025 è incrementata del 25% rispetto a quella prevista per le rimanenti scuole. La maggiorazione non è cumulabile e viene concessa una sola volta nel caso di possesso di entrambi i requisiti indicati.
4. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di Euro **1.750.000,00** (un milione settecentocinquantamila).
5. Sono ammissibili a finanziamento regionale le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale ATA a valere per l'anno scolastico 2024 – 2025. Una quota non superiore al 10% del contributo può essere utilizzata per finanziare attività straordinarie svolte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi debitamente motivate, previo formale incarico del Dirigente scolastico.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale ATA nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.

10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2025:

- a. relazione illustrativa delle attività realizzate con l'evidenza dei contratti attivati;
- b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2024 – 2025 e a chiusura delle attività scolastiche.

12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2025.

13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 3 – AREA DELL'INCLUSIONE: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente a supporto di progettualità per l'inclusione scolastica con particolare riferimento agli alunni con disabilità, agli alunni con DSA e agli alunni con BES

1. Con riferimento all'anno scolastico 2024-2025 e in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area dell'inclusione che ricomprendono:
 - a) incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate agli alunni con disabilità;
 - b) incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
 - c) incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e a supportare situazioni di particolare criticità anche con riferimento al contrasto alla dispersione scolastica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 1.200.000,00** (un milioneduecentomila).

3. La quota complessiva di finanziamento spettante a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria è determinata dalla somma:
 - a) della quota destinata all'incremento del personale docente di sostegno. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 250.000,00;
 - b) della quota destinata all'incremento di personale docente per l'attivazione di progettualità a favore degli alunni con DSA. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 250.000,00;
 - c) della quota destinata all'incremento di personale docente per l'attivazione di progettualità a favore di alunni con BES e a supporto di particolari criticità anche in riferimento al contrasto alla dispersione scolastica. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 700.000,00.
4. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento orario del personale docente a valere per l'anno scolastico 2024-2025.
5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali cui attribuire la quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera a), (alunni disabili).
6. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera b), è attribuita alle scuole che hanno un numero di alunni DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 uguale o superiore all'8% rispetto al numero totale degli alunni iscritti e che attivano progettualità destinate a tali alunni. Il riparto è effettuato per il 40% in misura uguale per tutte le scuole e per il 60% in misura proporzionale al numero di alunni DSA. Si fa riferimento al numero di alunni riferiti all'anno scolastico 2023/2024.
7. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera c), è attribuita alle scuole che attivano progettualità per il contrasto alla dispersione scolastica, con particolare attenzione agli alunni BES e a situazioni di particolare criticità. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica è pari a 140. In caso di risorse insufficienti l'importo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le scuole. La quota spettante alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico per l'anno 2024-2025 è aumentata del 10%.
8. I dati necessari al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 7 sono comunicati dalle istituzioni scolastiche alla Regione entro i termini stabiliti da apposita comunicazione inviata alle stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.
9. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
10. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
11. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con i docenti nei limiti delle somme regionali concesse.

12. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 13.
13. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2025:
 - a. relazione illustrativa delle attività realizzate e indicazione dei contratti attivati;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
14. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2025.
15. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
16. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 4 – AREA EDUCATIVA: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria degli educatori nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi

1. Con riferimento all'anno scolastico 2024-2025, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area educativa che comprendono l'incremento della dotazione oraria del personale educativo nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi per il supporto a progetti internazionali e per l'integrazione di studenti di diverse provenienze culturali.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 40.000,00** (quarantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale educativo a valere per l'anno scolastico 2024 – 2025.
4. Il riparto delle risorse avviene per il 50% in misura uguale per tutti i convitti e per il restante 50% in proporzione al numero dei convittori iscritti nell'anno scolastico 2024-2025 in ciascun Convitto.
5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, i dati necessari al riparto.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche ed educative interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale educativo per tutto l'anno scolastico 2024 – 2025 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica ed educativa presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2025:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche ed educative. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2025.
12. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna istituzione scolastica ed educativa beneficiaria.
13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 5 – AREA LINGUISTICA: Finanziamento destinato al supporto di iniziative di potenziamento della lingua tedesca e per favorire l'insegnamento della lingua inglese con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) e per il supporto nella sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio.

1. Con riferimento all'anno scolastico 2024-2025, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area linguistica che ricomprendono:
 - a) l'incremento della dotazione oraria del personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale per il potenziamento della lingua tedesca;

- b) l'incremento della dotazione oraria del personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale per l'insegnamento della lingua inglese con metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*);
 - c) l'incremento della dotazione oraria del personale docente nella sperimentazione trilingue avviata dall'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare la somma massima di **euro 475.000,00** (quattrocentosettantacinquemila).
3. La quota complessiva di finanziamento spettante a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria è determinata dalla somma:
- a) della quota destinata all'incremento orario di personale docente per l'attivazione di progettualità per il potenziamento dell'insegnamento della lingua tedesca. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 250.000,00;
 - b) della quota destinata all'incremento orario di personale docente per l'attivazione di progettualità per l'insegnamento della lingua inglese con metodologia CLIL. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 200.000,00;
 - c) per l'istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio della somma di euro 25.000,00 per le finalità di cui al comma 1, lettera c).
4. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera a), è attribuita alle scuole che attivano progettualità per il potenziamento della lingua tedesca. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica è pari a 120. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica situata nei territori di tutela della lingua tedesca di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20/2009 e quello spettante agli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico e/o alberghiero è pari a 180. In caso di risorse insufficiente sono finanziate prioritariamente le scuole situate nei territori di tutela della lingua tedesca e gli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico e/o alberghiero. L'importo rimanente è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le scuole.
5. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera b), è attribuita alle scuole che attivano progettualità per l'insegnamento della lingua inglese con metodologia CLIL. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica è pari a 60. In caso di risorse insufficienti l'importo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le scuole.
6. I dati necessari al riparto delle risorse di cui ai commi 4 e 5 sono comunicati dalle istituzioni scolastiche alla Regione entro i termini stabiliti da apposita comunicazione inviata alle stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.
7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente per tutto l'anno scolastico 2024 – 2025 nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 11.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2025:
 - a. relazione illustrativa delle attività realizzate con l'indicazione dei contratti attivati;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2025.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 6 – AREA DEI TIROCINI FORMATIVI: Supporto alle scuole che ospitano tirocini formativi obbligatori

1. Con riferimento all'anno scolastico 2024-2025, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area dei tirocini formativi che ricomprendono i tirocini formativi obbligatori per i percorsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (60 CFU).
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare la somma massima di **euro 35.000,00** (trentacinquemila).
3. La quota complessiva di finanziamento spettante a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria è determinata da un compenso forfettario di euro 150,00 calcolato su ogni tirocinante ospitato

dall'istituzione scolastica per la frequenza dei tirocini formativi obbligatori per i percorsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (60 CFU).

4. L'Ufficio scolastico regionale comunica alla Regione entro il 30 settembre 2024 i dati necessari al riparto.

5. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

6. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.

7. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 8.

8. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2025:

a. relazione illustrativa delle attività realizzate;

b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

9. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2025.

10. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna istituzione scolastica ed educativa beneficiaria.

11. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 7– Riconoscimento del servizio del personale

1. Al personale di cui agli articoli da 2 a 5 del presente Protocollo è riconosciuta la valutazione del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS), di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché delle graduatorie di cui al decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024.

Articolo 8 – Impegni tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 9 - Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa è assunto dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del Protocollo e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
2. L'impegno di spesa per gli interventi di cui agli articoli dal 2 a 6, nel rispetto delle somme regionali stanziare, non possono superare complessivamente il valore complessivo di **Euro 3.500.000,00** (di cui euro 1.600.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2024 e euro 1.900.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2025), così come previsto all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7.
3. Qualora dopo la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa si rendano disponibili ulteriori fondi, gli stessi saranno utilizzati per interventi per i quali il fabbisogno rilevato risulti superiore all'importo indicato negli articoli da 2 a 6.
4. Eventuali importi non utilizzati completamente per alcuni degli interventi di cui agli articoli da 2 a 6, possono essere utilizzati per interventi per i quali il fabbisogno rilevato risulti superiore all'importo indicato negli articoli medesimi.

Articolo 10 – Modifiche del Protocollo

1. Eventuali modifiche rese necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo dovranno essere concordate tra le Parti e costituiranno un aggiornamento del Protocollo. Le suddette modifiche potranno essere concordate tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza, purché non costituiscano modifiche sostanziali del Protocollo ai sensi del comma 3.
2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di carattere sostanziale, le Parti provvedono a una modifica del presente Protocollo con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione dello stesso.
3. Per modifiche di carattere sostanziale si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che alterano la natura nonché gli obiettivi specifici preposti al rispettivo intervento, fatto salvo il rispetto delle finalità generali previste dalla norma.
4. L'approvazione delle modifiche è comunque subordinata alle regole di contabilità e del bilancio regionale e alle eventuali ulteriori condizioni di fattibilità tecnica e operativa.

5. Per le modifiche di carattere non sostanziale si applicano le disposizioni previste per i singoli interventi, cui si fa rinvio.

Articolo 11 – Tavolo di coordinamento e monitoraggio

1. Al fine di monitorare la corretta attuazione del presente Protocollo e valutare l'efficacia degli interventi posti in essere in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, è costituito un Tavolo di coordinamento e monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti di entrambe le Parti.
2. I nominativi dei rappresentanti al Tavolo sono comunicati con scambio di mail entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce entro un mese dalla stipulazione del presente Protocollo, nonché prima del termine dell'anno scolastico 2024-2025.

Articolo 12 – Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo scade il 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti fino alla data di effettiva ultimazione di tutti gli interventi previsti.

Articolo 13 - Registrazione e bollo

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.

Articolo 14 – Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

**Ufficio scolastico regionale
per il Friuli Venezia Giulia**

(firme digitali ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")